



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE N. 187 DEL 06/05/2024

AREA SEGRETERIA

OGGETTO: CONTINUITA' DEL PROGETTO : "MOVE ON ZANÈ" - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA RIVOLTA AI GIOVANI DEL COMUNE DI ZANÈ - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione n. 63 in data 24 aprile 2024 con cui la Giunta Comunale:

- * ha approvato la proposta di continuità di co-progettazione relativamente al progetto "Move on Zanè" - Attività di animazione socio educativa rivolta ai giovani del Comune di Zanè, così come proposto dalla Società Cooperativa Sociale ONLUS RADICA' di Calvene (Ente del Terzo Settore);
- * approvato la bozza della relativa convenzione a disciplina dei rapporti tra il Comune e la Cooperativa;
- * demandato al Responsabile del Servizio l'erogazione di un contributo di totali € 7.360,00, comprensivi di costi amministrativi, materiali e attrezzature (per laboratori e attività del progetto), collaborazioni esterne e personale dipendente;

PRECISATO che:

- * tale somma non assume la forma di corrispettivo, ma viene riconosciuta a titolo di rimborso/compensazione dei costi effettivamente sostenuti e che saranno documentati (fuori campo IVA) ex art. 12 Legge 240/1990 con la precisazione che la rendicontazione dovrà essere analitica e inerente alle attività svolte;
- * l'erogazione del contributo in parola:
 - non costituisce una sponsorizzazione, ma un sostegno ad un soggetto terzo rientrante tra le attività del Comune, svolte da un privato in forma sussidiaria;
 - rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed economicità poiché il Comune non potrebbe altrimenti organizzare tali attività in quanto un'organizzazione diretta comporterebbe una spesa non sostenibile sia dal punto di vista delle risorse economiche che da quello delle risorse umane a disposizione;
 - l'erogazione del contributo economico avverrà sulla base della rendicontazione delle spese sostenute;

DATO ATTO che la normativa e gli atti di indirizzo applicabili alla presente procedura sono i seguenti:

- L. 241/90, ed in particolare l'art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento);

- D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 119 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni);
- Legge Quadro 328/2000;
- le linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali di cui alla Delibera ANAC n. 32 del 20/01/2016;
- il nuovo codice del Terzo Settore – D. Lgs.vo n. 117/2017;

EVIDENZIATO che il nuovo codice del Terzo Settore – D. Lgs.vo n. 117/2017 prevede:

- * all'art. 2 il riconoscimento del valore e della funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- * all'art. 5.2 che gli Enti Locali possono promuovere azioni per favorire la trasparenza, la semplificazione amministrativa e il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto di qualità e caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- * all'art. 55 gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione quali strumenti finalizzati alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

RITENUTO di procedere con l'impegno delle somme necessarie alla realizzazione del progetto in argomento;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Zanè approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 184/1998 del 01/12/1998, modificato con successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 164/2007, n. 88/2008, n. 92/2008, n. 137/2008, n.222/2008, n.33/2009, 37/2022, n.71/2023 e n. 77/2023;

VISTI:

- il decreto del Sindaco di Zanè n. 1/2022 con cui gli è stata affidata la responsabilità gestionale dell'Area Segreteria del Comune;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., con cui sono definite le competenze e prerogative dei dirigenti/responsabili dei servizi degli Enti locali;
- l'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 con cui si disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni;
- la DCC n. 36 del 20/12/2023 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026;
- la DCC n.37 del 20/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;
- la DGC n. 139 del 20/12/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la DGC n. 12 del 31/01/2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR n. 62 del 16/04/2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

IN considerazione di quanto sopra

D E T E R M I N A

1. di impegnare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e ritrascritto, la somma di € 7.360,00 quale contributo a favore della Società Cooperativa Sociale onlus RADICA' di Calvene (VI) - Ente del Terzo Settore-, con imputazione, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, come di seguito:

Capitolo	Esercizio di imputazione	Importo
13260	2024	€ 7.360,00

2. di liquidare la surriferita somma con apposita ordinanza di liquidazione e su presentazione di dettagliata rendicontazione delle spese sostenute;

3. di dare atto che:

* tale somma non assume la forma di corrispettivo, ma viene riconosciuta a titolo di rimborso/compensazione dei costi effettivamente sostenuti e che saranno documentati (fuori campo IVA) ex art. 12 Legge 240/1990 precisando che la rendicontazione dovrà essere analitica e inerente alle attività svolte;

* l'erogazione del contributo in parola:

- non costituisce una sponsorizzazione, ma un sostegno ad un soggetto terzo rientrante tra le attività del Comune, svolte da un privato in forma sussidiaria;

- rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed economicità poiché il Comune non potrebbe altrimenti organizzare tali attività in quanto un'organizzazione diretta comporterebbe una spesa non sostenibile sia dal punto di vista delle risorse economiche che da quello delle risorse umane a disposizione;

- l'erogazione del contributo economico avverrà sulla base della rendicontazione delle spese sostenute;

4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

5. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile

Dott.ssa Elena Fabris

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)